

STATUTO DI SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO E DI MUTUA ASSISTENZA

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1) E' costituita una Società di Mutuo Soccorso con la denominazione di “MUTUA ITALIANA DI ASSISTENZA SANITARIA M.I.A.S.” che nel presente statuto viene indicata, per brevità, anche con la parola Mutua.

La Mutua si costituisce sotto forma di associazione ed acquista personalità giuridica ai sensi della legge 15 aprile 1886 n.3818 e s.m., che ne regola anche il funzionamento. Come tale la Mutua si qualifica anche quale ente non commerciale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2) La Mutua ha la sua sede in Roma, Via Fabio Massimo n.88; ha la durata di anni novanta dalla data della sua legale costituzione (20/12/1994), durata che può essere prorogata con la deliberazione dell'assemblea straordinaria. Sempre con delibera dell'assemblea straordinaria possono essere istituite sedi ed uffici in altre località.

Art. 3) La “MUTUA ITALIANA ASSISTENZA SANITARIA M.I.A.S.” è una società di mutuo soccorso che ha per scopo la solidarietà sociale e sanitaria ed opera senza alcun scopo di lucro. Essa opera a favore, dei propri soci e loro familiari, intendendo far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità con specifica, ancorché non esclusiva attenzione al settore sanitario. Essa, operando esclusivamente nei settori di attività previsti dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818, si propone di:

- a) promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale;
- b) gestire fondi integrativi sanitari promossi da contratti e accordi collettivi, anche aziendali, e da lavoratori autonomi e liberi professionisti e associazioni di categoria;
- c) svolgere attività di patronato socio - sanitario;
- d) svolgere ogni altro ufficio proprio delle istituzioni di previdenza e assistenza economica e sociale nonché attività culturali e formative.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Mutua:

- 1) stipula accordi con società di servizi specializzate nel settore sanitario e

assicurativo; con strutture ospedaliere, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica strumentale;

- con ordini professionali di medici specialistici, centri di assistenza infermieristica o domiciliare, enti ed associazioni del volontariato;

- con aziende produttrici per la fornitura di presidi ortopedici e terapeutici;

- con stabilimenti o istituti termali, alberghi e pensioni, al fine di realizzare condizioni vantaggiose sia per la cura che per il soggiorno;

2) promuovere e sostenere la costituzione e/o la gestione in forma mutualistica di case di cura e di assistenza, nonché case albergo e/o protette per anziani;

3) attua ricerche e studi, cura pubblicazioni, organizza seminari e campagne di diffusione, istituisce corsi, università popolari, borse di studio nel settore assistenziale;

4) promuove ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali.

La Mutua può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge.

La Mutua, inoltre, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può assumere interessenze in enti che svolgono attività integrative, partecipare a consorzi, aggregare organismi mutualistici e associativi per attuare servizi comuni e per rendere più efficace la propria azione.

Art. 4) La Mutua articola la propria attività in Sezioni territoriali, aziendali e categoriali.

Gli organismi mutualistici e associativi aggregati sono equiparati alle Sezioni.

Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle Sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.

TITOLO II

SOCI

Art. 5) Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta, compresi i minori di età, considerato che in tal caso i rapporti con la Mutua saranno mantenuti da chi esercita la patria potestà. L'adesione alla Mutua avviene o direttamente presso la sede legale o tramite le Sezioni di cui al precedente art. 4.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli

scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. In particolare i soci ordinari partecipano a tutte le attività della Mutua e hanno diritto a tutti i sussidi e a tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo.

Art. 6) Coloro che desiderano diventare soci della Mutua devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando;

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- l'attività svolta;
- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Nella domanda deve essere sottoscritto l'impegno a versare la quota di adesione, i contributi o gli apporti dovuti per le prestazioni garantite dalla Mutua, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione entro due mesi dalla data di ricezione della stessa.

Trascorso tale termine, la domanda si intende respinta.

Art. 7) In caso di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, il vincolo sociale si costituisce a far data dal giorno di presentazione della domanda ed il diritto alle prestazioni sorge dopo il periodo di carenza fissato nel regolamento.

Art. 8) Il socio in regola con gli obblighi sociali può recedere in qualunque momento dalla Mutua. A tale scopo deve farne richiesta, indirizzandola con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione. Con il recesso termina immediatamente il diritto ai sussidi, prestazioni ed assistenze mutualistiche.

Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna somma da lui versata che fosse affluita ai fondi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Art. 9) Il socio può essere escluso dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, quando non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni e quando non si attiene alle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali.

Il socio può essere escluso, inoltre, quando svolge attività contrastante con gli interessi della Mutua, la danneggia moralmente e materialmente, fomenta dissidi e liti tra i soci e quando, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli

obblighi assunti a qualsiasi titolo con la Mutua, in particolare quando diventa moroso o quando simula il verificarsi delle condizioni per ottenere i sussidi e le prestazioni della Mutua.

Art. 10) Il socio che cessa di far parte della Mutua risponde verso questa per il pagamento dei contributi non versati per 2 anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si è verificato.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE — BILANCIO

Art. 11) Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo sociale formato dalle quote di adesione versate dai soci nella misura di Euro 25,00= (venticinque);
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- d) da donazioni ed atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato.

L'importo della quota di adesione può essere aggiornata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in immobili, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in depositi presso Istituti di credito.

Il patrimonio sociale è indivisibile tra i soci.

In particolare la società non può destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statuari né può distribuire ai soci anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- almeno il 20% (venti per cento) al fondo di riserva generale;
- il rimanente alle riserve, fondi ed accantonamenti di cui all'art. 11 (undici).

Il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e sul conseguimento degli scopi mutualistici e dalla relazione del Collegio dei Sindaci, deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro sei mesi dal termine dell'anno cui si riferisce.

TITOLO IV

ORGANI DELLA MUTUA - ASSEMBLEA

Art. 13) Sono organi della Mutua:

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio dei Sindaci.

Art. 14) L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

All'assemblea ordinaria spetta:

- 1) approvare il bilancio annuale;
- 2) eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci;
- 3) approvare i regolamenti;
- 4) trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche statutarie;
- 2) sullo scioglimento della Mutua;
- 3) sulla nomina dei liquidatori.

Art. 15) Hanno diritto al voto in assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci nei termini e con le modalità previste dall'art. 6, 3° comma che siano in regola con il pagamento della quota di adesione e dei contributi associativi.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di cinque soci. Con apposito regolamento può essere istituito il sistema del voto per corrispondenza.

Art. 16) L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, deve essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e potrà essere tenuta anche in tele e videoconferenza.

L'assemblea è convocata oltre che dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Collegio Sindacale o di almeno un ventesimo (1/20) dei soci.

La convocazione dell'assemblea, sia di quella ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata ai soci almeno 15 giorni prima mediante lettera, consegnata anche a mano a ciascun socio, ovvero con affissione dell'avviso nei locali della sede sociale e delle sezioni. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di ulteriori mezzi di diffusione dell'avviso stesso.

L'avviso deve contenere l'indicazione della data e del luogo della riunione, l'ordine

del giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione che non potrà essere fissata in ogni caso per lo stesso giorno della prima.

Art. 17) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie in prima e seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente, oppure da altro amministratore o socio designato dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario scegliendolo anche tra i non soci. Delle riunioni è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18) Quando la mutua ha almeno 500 soci l'assemblea dei Soci può essere costituita da delegati eletti in assemblee parziali, che hanno luogo nelle sezioni di cui all'articolo 4.

Il regolamento di attuazione del presente articolo dovrà uniformarsi alle seguenti indicazioni:

- a) le assemblee parziali sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a quest'ultima;
- b) le assemblee parziali sono convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale, tramite le sezioni;
- c) la data di convocazione dell'ultima delle singole assemblee parziali deve procedere di almeno 3 giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;
- d) ciascuna assemblea parziale è presieduta da un componente il Consiglio di Amministrazione o da un socio dallo stesso Consiglio designato;
- e) alle assemblee parziali si applicano le medesime disposizioni che regolano lo svolgimento dell'assemblea generale;
- f) ogni assemblea parziale elegge i propri delegati all'assemblea generale, scegliendoli fra i soci, nella proporzione di uno ogni 50 o frazione superiore a 25 in essa convocati. L'assemblea ordinaria può modificare la suddetta proporzione per l'elezione dei delegati.

Qualora alla Mutua siano aggregati organismi mutualistici e associativi, a norma dell'articolo 4, i delegati all'assemblea generale sono designati nelle proporzioni sopra indicate conformemente allo statuto o regolamento degli organismi stessi.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 15 membri eletti dall'assemblea.

Il Consiglio dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente e uno o più Vice Presidenti della Mutua.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.

Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Mutua, di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi, dello statuto e dei regolamenti assumendo tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'assemblea.

Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte della sua attribuzione ad uno o più membri oppure ad un Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da due Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

Art. 22) Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità nonché su richiesta del Collegio dei Sindaci.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera da spedire non meno di cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere effettuate anche in tele-videoconferenza.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti e le votazioni avvengono mediante scheda e a scrutinio segreto quando gli argomenti riguardino persone o affari per cui taluno dei componenti il Consiglio possa avere interesse diretto.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve

astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, in quelle a scrutinio segreto la parità comporta reiezione della proposta.

Art. 23) I componenti del Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione.

L'eventuale remunerazione dei consiglieri investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio dei Sindaci.

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.

TITOLO VI IL PRESIDENTE

Art. 24) Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza legale della Mutua;
- 2) convoca l'assemblea dei soci;
- 3) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo;
- 4) cura l'attività complessiva della Mutua in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 5) cura la redazione del bilancio e della relativa relazione illustrativa da presentare al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Sindaci e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- 6) formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni nominative per l'attribuzione degli incarichi previsti dallo statuto.

TITOLO VII IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 25) Il Collegio Sindacale è formato da tre sindaci effettivi e due supplenti. Vengono eletti dall'assemblea e sono rieleggibili.

L'assemblea stessa stabilisce per i Sindaci la retribuzione che deve essere fissata per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.

Art. 26) Il Collegio dei Sindaci deve controllare l'amministrazione della Mutua, vigilare sulla osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accettare anche singolarmente la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e

del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

- a) accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;
- b) accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Mutua e di quelli eventualmente ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
- c) convocare l'assemblea quando non vi provveda l'organo competente.

Art. 27) Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre.

I sindaci che, durante il mandato triennale non assistono, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione oppure non partecipano a tre riunioni consecutive del Collegio, decadono dall'Ufficio.

I sindaci devono redigere il verbale delle loro riunioni dell'apposito libro sul quale devono risultare anche agli accertamenti fatti individualmente.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO VIII

IL PERSONALE — REGOLAMENTI

Art. 28) il Personale della Mutua è assunto dal Presidente su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore, se nominato:

1. collabora con il Presidente all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
2. cura l'organizzazione delle attività e delle iniziative della mutua;
3. è responsabile del funzionamento degli uffici, nonché dell'impiego e della disciplina del personale;
4. esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal Regolamento e dagli Organi sociali;
5. rappresenta, nei limiti dei compiti assegnati, la Mutua a tutti gli effetti di legge;
6. partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Art. 29) Il funzionamento della Mutua è disciplinato da appositi regolamenti approvati dall'assemblea.

In attesa di tale approvazione, i regolamenti possono essere resi esecutivi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IX ASSISTENZA SANITARIA

Art. 30) L'Assistenza Sanitaria Integrativa a quella erogata dal Servizio Sanitario Nazionale, viene concessa secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento approvato dal consiglio di Amministrazione, e può essere garantita oltre che attraverso la stipula di convenzioni con primarie compagnie Assicuratrici, anche in conformità di quanto stabilito dall'art. 46 della L. 23.12.1978 n. 33 per gli organismi Mutualistici Integrativi, attraverso la stipula di accordi e convenzioni con Case di cura, Centri di analisi, Centri specialistici e polispecialistici, Case farmaceutiche.

Le prestazioni di carattere economico somministrate ai soci sono inalienabili ed impignorabili.

TITOLO X LIQUIDAZIONE - NORME FINALI

Art. 31)

A fronte di ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra i Soci e la Mutua, fra i Soci medesimi, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione e fra questi e i soci, anche in dipendenza di una diversa interpretazione del presente Statuto, tutti i soci, gli amministratori e la Mutua in generale, prima di ricorrere ad un procedimento ordinario per le materie di cui al D.Lgs 5/2003, assumono l'obbligo di esprimere un tentativo di conciliazione alla presenza di un conciliatore professionista, scelto di comune accordo fra le parti fra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili dell'Ordine di Roma.

Il procedimento di conciliazione sarà irrituale anche se dovrà fare riferimento ai principi che regolano lo stesso procedimento ai sensi del D.L.gsl. 5/2003, art. 40 co. 1, 2, 3 e 8 e norme collegate.

In ogni caso il foro competente per ogni eventuale ulteriore controversia, è il Tribunale di Roma.

Art. 32) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Mutua deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.

Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto a favore di altra società di mutuo soccorso.

Art. 33) Per quanto non regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni della legge 3818/1886.

Roma, 21/07/2008

Il Presidente della MIAS

Il Notaio Silvestroni